



## La tassazione sui beni di lusso

Alla Manovra Monti non sfuggono i beni di lusso. Nelle disposizioni contenute nell'articolo 16 del D.L. n.201/11 risultano, infatti, assoggettate a nuove forme e misure di prelievo aggiuntivo sia le autovetture, le unità da diporto e gli aeromobili in genere.

La tassazione scatta per ognuno dei beni sopra elencati al superamento di determinati parametri che possono essere la potenza espressa in chilowatt o la lunghezza in metri lineari. Per quanto riguarda le autovetture e gli autoveicoli destinati all'uso promiscuo di persone e cose, le misure introdotte dalla Manovra Monti hanno inasprito quelle già inserite in luglio dal precedente Governo (art.23 del D.L. n.98/11).

La particolarità che emerge dalla disposizione contenuta nell'art.16 del D.L. n.201/11 la cui rubrica è appunto *"Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aeree"*, è che le nuove imposte sono dovute non soltanto dai proprietari dei beni di lusso, ma anche dagli usufruttuari, dagli acquirenti in virtù di un patto di riservato dominio o dagli utilizzatori dei beni in base ad un contratto di locazione finanziaria.

### Tassazione auto di lusso

L'articolo 16 interviene sul testo del comma 21 dell'art.23 del D.L. n.98/11 disponendo testualmente che *"a partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt"*.

Restano dunque inalterati rispetto alla Manovra di ferragosto i beni oggetti del prelievo che sono le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

L'intervento della Manovra Monti abbassa, invece, la soglia di potenza dei veicoli da assoggettare ad addizionale erariale dagli originari 225 kw previsti per il 2012 dal D.L. n.98/11 agli attuali 185 kw e innalza l'importo dell'addizionale per chilowatt che passa da 10 euro a 20 euro.

Con l'abbassamento della soglia di potenza saranno dunque più numerose le autovetture alle quali si renderà applicabile la nuova addizionale erariale della tassa automobilistica. L'effetto finale delle nuove disposizioni introdotte dalla Manovra Monti sulle autovetture di lusso combinata con le disposizioni del D.L. n.98/11, è il seguente:

#### per le auto oltre i 225 kW

l'entità della tassa è doppia rispetto a quella corrisposta per il 2011 in base alle previsioni del D.L. n.98/11 che aveva come misura quella di dieci euro per Kw;

#### per quelle da 186 a 225 kW

saranno invece soggette all'addizionale per la prima volta nel 2012 nella nuova misura di 20 euro per chilowatt non essendo interessate dalle disposizioni 2011 del D.L. n.98/11.

Durante i lavori di conversione in legge della Manovra Monti è stato approvato uno specifico emendamento attraverso il quale l'addizionale erariale sulle c.d. auto di lusso viene ad essere rapportata all'anno di costruzione del veicolo. L'emendamento in parola è contenuto nel co.15-ter dell'art.16 della Manovra e prevede che la misura dell'addizionale erariale sulle auto sia commisurata ai seguenti importi:

<b>60% dell'intero</b>	⇒	dopo cinque anni;
<b>30% dell'intero</b>	⇒	dopo dieci anni;
<b>15% dell'intero</b>	⇒	dopo quindici anni;
non più dovuta dopo venti anni dalla data di costruzione.		

Tornando alle caratteristiche del nuovo prelievo è da notare che uno degli effetti principali dell'abbassamento della potenza sarà quello che fra le auto soggette alla nuova addizionale erariale figureranno non solo Ferrari, Maserati e Lamborghini ma anche alcune berline come la Volkswagen Golf, la Renault Mégane, e l'Opel Insigna, anche se nelle rispettive motorizzazioni top.

Nella categoria delle auto di lusso colpite dalla Manovra "Salva Italia" rientrano anche molti Suv e molte *company car* per dirigenti targate Audi, Mercedes e BMW.

Nella tabella che segue abbiamo indicato per alcune categorie di autovetture l'effetto delle nuove disposizioni introdotte a decorrere dal 2012 dal D.L. n.201/11 confrontandole con quanto le stesse auto avrebbero dovute pagare con la prima versione dell'addizionale prevista nella c.d. Manovra di ferragosto (D.L. n.98/11).

Come cambia la tassa sulle auto di lusso per l'anno 2012			
Modello (anno)	Kw	D.L. n.98/11	D.L. n.201/11
Audi A4 (2010)	195	€ 0	€ 200
BMW Z4 (2011)	235	€ 100	€ 1.000
Ferrari 599 (2010)	456	€ 2.310	€ 5.420

L'esame dei casi evidenziati nella tabella indica come i proprietari delle Audi A4, non interessati dalla prima versione della addizionale erariale perché con potenza inferiore ai 225 Kw, dovranno invece pagare a partire dal 2012, una tassa di € 200 (€20 per ogni Kw eccedente i 185) in virtù delle nuove disposizioni della manovra Monti.

Situazione diversa per i proprietari di BMW Z4 e di Ferrari 599. Questi soggetti nel 2012 avrebbero già dovuto corrispondere l'addizionale prevista dal D.L. n.98/11, anche se solamente sui kw eccedenti i 225 e per l'importo di 10 euro a chilowatt. L'impatto della Manovra Monti finisce, dunque, per inasprire un prelievo ai quali comunque tali soggetti avrebbero dovuto sottostare.

Il proprietario della BMW Z4, sulla base delle disposizioni del D.L. n.98/11 avrebbe dovuto infatti pagare 10 euro per ogni Kw superiore a 225. Oggi, con le nuove disposizioni, dovrà invece pagare 20 euro per ogni Kw superiore a 185 Kw.

Tradotto in cifre si passa dai	
100 euro dovuti nel 2012 con la prima versione dell'addizionale	⇒ ai 1.000 euro dovuti con le disposizioni introdotte dalla manovra Monti.

Non va meglio al proprietario della Ferrari 599 che:

con la prima versione dell'addizionale avrebbe pagato nel 2012 la cifra di €2.310 (€10 per ogni Kw eccedente i 225)	⇒ mentre adesso dovrà pagare ben €5.420, ossia €20 per ogni Kw eccedente i 185.
---	---

Per il pagamento dell'addizionale erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose restano ferme le modalità già individuate nel co.21 dell'art.23 del D.L. n.98/11.

Anche il regime sanzionatorio relativo ad omessi o insufficienti versamenti dell'addizionale erariale resta quello originariamente previsto dalla Manovra di ferragosto ossia: sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato.

Quanto agli effetti della disposizione in termini di gettito erariale la relazione tecnica che accompagna la Manovra individua sulla base dei dati presenti in anagrafe tributaria, le autovetture di potenza superiore ai 185 KW in circa 212 mila. Applicando un'addizionale di €20,00 a quelle di potenza compresa tra i 185 ed i 225 KW e di ulteriori €10 a quelle di potenza superiore ai 225 KW - rispetto ai 10 euro già previsti dalla normativa vigente – si legge appunto nella relazione tecnica, si perviene ad un maggior gettito, in ragione d'anno, pari a 168 milioni di euro.

### **Tassazione delle unità da diporto**

I commi da 2 a 10 dell'art.16 del Decreto "Salva Italia" introducono la tassa annuale per lo stazionamento delle imbarcazioni da diporto.

Innanzitutto è bene precisare che per unità da diporto si intende *"ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto"*.

La nuova tassazione scatterà a decorrere dal 1° maggio 2012 e si applicherà alle imbarcazioni che stazionano in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a soggetti privati.

La tassa annuale di stazionamento verrà calcolata sulla base dei giorni, o frazioni di giorno, in cui la barca effettivamente staziona in porto, naviga o è ancorata, con le misure giornaliere che variano a seconda della lunghezza dello scafo come segue:

lunghezza scafo	Importo tassa
Da 10,01 a 12 metri	€ 5 al giorno o frazione
Da 12,01 a 14 metri	€ 8 al giorno o frazione
Da 14,01 a 17 metri	€ 10 al giorno o frazione
Da 17,01 a 24 metri	€ 30 al giorno o frazione
Da 24,01 a 34 metri	€ 90 al giorno o frazione
Da 34,01 a 44 metri	€ 207 al giorno o frazione
Da 44,01 a 54 metri	€ 372 al giorno o frazione
Da 54,01 a 64 metri	€ 521 al giorno o frazione
Scafo superiore a 64 metri	€ 703 al giorno o frazione

Così, ad esempio, dal 1° maggio 2012 una settimana di permanenza in un porto italiano potrà costare ai diportisti una cifra variabile da un minimo di €35 per le imbarcazioni che rientrano nella soglia minima, ad un massimo di € 4.921,00 per i mega *yacht*.

Nessuna tassa di stazionamento annuale sarà invece dovuta se l'imbarcazione è pari o inferiore ai 10 metri di lunghezza.

Lunghezza che, ai sensi del co.6, dovrà essere calcolata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

La tassa di stazionamento sarà inoltre ridotta alla metà per le unità di scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

La tassa non si applica alle navi di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, nonché alle unità da diporto obbligatorie di salvataggio e ai battelli di servizio, ed alle unità che si trovino in un'area di rimessaggio per i giorni di effettiva permanenza nello stesso.

Sono esenti dall'imposta le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e di pronto soccorso. Le ultime modifiche del decreto Monti durante i lavori di conversione in legge, hanno escluso dal pagamento della tassa anche le unità nuove con targa prova che si trovano nella disponibilità a qualsiasi titolo nel cantiere del costruttore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

Come disposto per le autovetture, anche la tassa annuale di stazionamento verrà ridotta sulla base della anzianità del bene. Queste riduzioni sono state introdotte durante i lavori di conversione della Manovra. Sulla base delle stesse, la tassa annuale di stazionamento sarà così ridotta:

del 15%	⇒	dopo 5 anni dalla data di costruzione;
del 30 %	⇒	dopo 10 anni dalla data di costruzione;
del 45%	⇒	dopo 15 anni dalla data di costruzione.

Le modalità e i termini di pagamento della tassa, la comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e le informazioni necessarie all'attività di controllo verranno disciplinate da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. I pagamenti della tassa annuale potranno essere eseguiti anche con l'utilizzo di moneta elettronica senza oneri a carico dello Stato.

Sono tenuti al versamento dell'imposta oltre che i proprietari, anche:

- ⇒ gli usufruttuari;
- ⇒ gli acquirenti con patto di riservato dominio;
- ⇒ e gli utilizzatori delle unità da diporto sulla base di contratti di locazione finanziaria.

Il comma 8 dell'art.16 del D.L. n.201/11 prevede che la ricevuta di pagamento della tassa verrà esibita all'Agenzia delle Dogane o all'impianto di distribuzione del carburante al preciso fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

La stessa ricevuta di versamento andrà poi annotata nei registri di carico e scarico.

Per i controlli sul corretto adempimento del nuovo obbligo tributario l'eventuale processo verbale di constatazione potrà essere elevato anche dalle capitanerie di porto oltre che dai reparti nautici della Guardia di Finanza e dagli altri organi di Polizia giudiziaria e tributaria.

Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso, recita il co.9 dell'art.16, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per l'irrogazione delle sanzioni, invece, la Manovra richiama espressamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.472/97.

Le violazioni, prosegue poi il comma nove dell'art.16, possono essere definite entro sessanta giorni dall'elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al 50%.

La sanzione amministrativa prevista per le ipotesi di omesso o ritardato versamento della tassa annuale di stazionamento potrà variare dal 200% al 300% dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta ai sensi delle disposizioni contenute nel co.10 dell'art.16 del D.L. n.201/11.

Per quanto attiene agli effetti in tema di entrate delle disposizioni in commento, la relazione tecnica che accompagna la Manovra Monti stima, prudenzialmente, un maggior gettito complessivo di 200 milioni di euro annui dal 2012, considerando esclusivamente l'importo minimo annuo (€1.825 per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m).

### **Imposta erariale su aeromobili privati ed elicotteri**

I commi da 11 a 15-*bis* dell'art.16 della Manovra Monti introducono, invece, l'imposta erariale sugli aeromobili privati, gli elicotteri ed altre categorie di velivoli.

Riepilogando la nuova imposta erariale si applica a:

- Velivoli;
- Elicotteri;
- Alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati.

La misura e le modalità di calcolo della nuova imposta variano a seconda della categoria di beni.

Per gli aeromobili privati di cui all'art.744 del codice della navigazione immatricolati all'interno del registro aereonautico nazionale, la nuova imposta è dovuta annualmente sulla base delle misure riportate nella seguente tabella.

La nuova imposta erariale sugli aeromobili	
Peso massimo al decollo	Importo tassa
Velivoli fino a 1.000 kg	1,5 euro/kg
Velivoli fino a 2.000 kg	2,45 euro/kg
Velivoli fino a 4.000 kg	4,25 euro/kg
Velivoli fino a 6.000 kg	5,75 euro/kg
Velivoli fino a 8.000 kg	6,65 euro/kg
Velivoli fino a 10.000 kg	7,10 euro/kg
Velivoli oltre 10.000 kg	7,55 euro/kg
Elicotteri	Il doppio di quella dei veicoli di corrispondente peso
Alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati	450,00 euro

Per gli elicotteri, dunque, l'imposta erariale è il doppio di quella stabilita per gli aerei di corrispondente peso, mentre per gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati (le mongolfiere) la supertassa è individuata in misura forfettaria pari ad €450.

Quanto al versamento della nuova imposta erariale, il comma 13 prevede modalità diverse a seconda della validità del certificato di revisione per la aeronavigabilità dell'aeromobile.

Se detto certificato è in corso di validità alla data di entrata in vigore della Manovra Monti, l'imposta dovrà essere versata entro 90 giorni a decorrere dal 6 dicembre in misura pari ad un dodicesimo degli importi sopra elencati in relazione a ciascun mese compreso nell'intervallo temporale che va dalla data di entrata in vigore stessa a quella di scadenza del certificato di revisione della aeronavigabilità.

Parimenti, per gli aeromobili per i quali, invece, il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della Manovra ed il 31 gennaio 2012 l'imposta erariale dovrà essere versata entro il suddetto termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n.201/11.

Il versamento della nuova imposta erariale è a carico di chi risulta dai pubblici registri come proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile.

Sono esenti dall'imposta:

- gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- gli aeromobili di proprietà dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;



- gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
- gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

Con le ultime variazioni apportate al decreto Salva Italia durante l'iter di conversione in legge, la nuova imposta è dovuta anche sugli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale a condizione che gli stessi sostino nel territorio italiano per un tempo superiore alle quarantotto ore.

Quanto alle modalità di versamento dell'imposta, il co.15 rimanda ad uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta sugli aeromobili si applicheranno le disposizioni di cui ai D.Lgs. n.471 e n.472 del 1997.

Per quanto attiene agli effetti sul gettito la relazione tecnica che accompagna la Manovra stima l'apporto della disposizione in 85 milioni di euro su base annua.



# GIORNATA DI STUDIO

GENNAIO 2012



## MANOVRA MONTI E ADEMPIMENTI 2012

## IMU E FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

## NOVITÀ IVA 2012

SEDI: Incontro di 1 giornata

BOLOGNA	PORDENONE
CAGLIARI	ROMA
CATANIA	SASSARI
FIRENZE	TORINO
MILANO	TREVISO
NAPOLI	VERONA
PESARO	VICENZA

ACCEDI AL SITO



Gruppo  
**EUROCONFERENCE\***

MULTI-MEDIA CONFERENCE

INFO: Tel.045.8201928

e-mail: [convegni@euroconference.it](mailto:convegni@euroconference.it)